



Trade & Customs Italian Update

Luglio - Settembre, n. 3/2019

Global Indirect Tax Services



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Dall'1 ottobre 2019 gestione telematica per ITV e istanza AEO: Regolamento UE n. 2019/1026 e Nota dell'Agenzia delle Dogane n. 133103 del 20.09.2019

Si segnala che, in data 21 giugno 2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2019/1026 "sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al Codice doganale dell'Unione".

A tal riguardo si evidenzia che il citato Regolamento dispone l'utilizzo di una procedura elettronica, tra le altre, per le domande di Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e l'istanza di Operatore Economico Autorizzato (AEO).

In proposito, conformandosi al predetto Regolamento, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli con il Comunicato Prot. n. 133103/RU del 20 settembre 2019 ha precisato che, a partire dal prossimo 1 ottobre, "tutte le fasi procedurali di rilascio dell'ITV e dell'AEO (accettazione/diniego della domanda, eventuale richiesta di informazioni, rilascio decisione ITV o AEO (...)) nonché le fasi di gestione di tali decisioni (...) si svolgeranno per mezzo del Trade Portal".

Inoltre l'Amministrazione doganale con il documento di prassi in commento ha chiarito che dal "1° ottobre 2019 le istanze di ITV e AEO che perverranno attraverso canali diversi dal Trade Portal europeo non saranno accettate".

UE - Mercosur: firmato l'accordo di libero scambio

Si segnala che la Commissione Europea, con il comunicato stampa del 28 giugno 2019, ha annunciato il raggiungimento di un accordo commerciale (di seguito 'accordo') tra la UE e il Mercosur (i.e. Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay).

In linea generale, nel citato comunicato stampa è segnalato che le parti si impegneranno a non applicare misure tariffarie sulla quasi totalità delle merci scambiate tra gli Stati Membri dell'Unione ed i citati Paesi Mercosur.

Oltre alla summenzionata riduzione dei dazi, l'accordo prevede una serie di importanti semplificazioni relativamente alle procedure doganali di import verso i Paesi del Mercosur, oltre a riconoscere tutela per numerosi prodotti alimentari e bevande europee DOP e IGP.

Inoltre, lo stesso comunicato precisa che *“le parti sottoporranno il testo concordato a revisione giuridica per giungere alla versione finale dell'accordo di associazione e di tutti i suoi aspetti commerciali. La Commissione provvederà quindi alla traduzione in tutte le lingue ufficiali della UE e sottoporrà l'accordo di associazione all'approvazione degli Stati Membri dell'UE e del Parlamento europeo”*.

Ulteriori chiarimenti sulla nuova nozione di esportatore

La figura dell'«esportatore» è regolata dall'art. 1 par. 19 del Regolamento UE n. 2446/2015 il quale precisa che l'esportatore possa essere una persona fisica, a determinate condizioni, o una persona giuridica. Nel caso di 'esportatore' diverso dalla persona fisica, questi deve essere una persona giuridica o un'associazione di persone ed è necessario che lo stesso abbia, nel territorio doganale dell'Unione, la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione.

In data 8 luglio 2019 è stato pubblicato sul sito della Commissione Europea l'aggiornamento dell'Allegato A dell'«*UCC Export&Exit Guidance*» in merito alla nuova nozione di 'esportatore'. Nell'Allegato A viene chiarito che un soggetto non stabilito nel territorio doganale dell'Unione non può considerarsi 'esportatore' e il suo numero EORI ovvero il suo nome o indirizzo non può apparire nel Box 2 della dichiarazione doganale di esportazione. Il requisito dello stabilimento non è richiesto nel caso di riesportazione di beni non unionali ai sensi dell'art. 270 CDU.

Pertanto, nel caso in cui sia posta in essere una cessione all'esportazione da parte di un soggetto non stabilito nell'Unione Europea, occorrerà individuare un soggetto che agisca in qualità di esportatore e che potrà essere un vettore, uno spedizioniere o qualsiasi altra parte può agire da esportatore a condizione che tale soggetto sia stabilito nel territorio doganale dell'UE e accetti di assumere questo ruolo.

L'individuazione del soggetto che sarà possibile qualificare come 'esportatore' ai fini doganali si configura indubbiamente una questione complessa che necessita di un'analisi specifica dei contratti in essere tra le parti.

Novità apportate dal Decreto Crescita nel settore doganale

Con la Nota n. 69283/RU del 12 luglio 2019 avente ad oggetto la *'Legge 28 giugno 2019, n. 58, conversione in Legge del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi'* (cd. Decreto Crescita) l'Agenzia delle Dogane e Monopoli analizza le novità di rilievo dettate dall'intervento normativo quali ad esempio le nuove modalità *“di pagamento o di deposito dei diritti doganali”*.

In proposito si segnala che a seguito dell'intervento normativo, i diritti doganali possono essere pagati con *“a) con carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile; b) bonifico bancario; c) accreditamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio; d) contanti, per un importo non superiore a euro 300 euro”*.

La nuova disciplina assicura che con le nuove previste modalità di pagamento, siano riscossi non solo i *'diritti doganali'*, intesi nella loro più ristretta accezione (art. 34 del T.U.L.D.), ma anche tutti i diritti riscossi dalle dogane in forza di specifiche disposizioni legislative (compresi, quindi, anche i prelievi non direttamente connessi con un'operazione doganale, come, ad esempio, la tassa di ancoraggio prevista dall'art. 1 del D.P.R. n.107/2009).

Inoltre, ulteriore novità consiste nella possibilità per gli operatori di avvalersi dei vari strumenti di pagamento anche ai fini del versamento delle somme a titolo di sanzioni.

Da ultimo, si segnala che il Decreto Crescita è intervenuto anche in materia di semplificazione delle dichiarazioni di intento. Infatti non è più previsto l'obbligo di consegnare al fornitore o al prestatore ovvero in dogana, la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta di presentazione telematica; si dovranno però riportare gli estremi del protocollo indicato sulla summenzionata ricevuta nelle fatture emesse in base alla dichiarazione di intento, ovvero, dovranno essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

Infine, tra le ulteriori novità del citato Decreto vale segnalare anche la riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione e lo stralcio dei debiti fino a Euro 1000 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Semplificazioni sull'origine preferenziale nell'accordo UE-Giappone

Con la Nota n. 93087/2019 del 30 luglio 2019, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha reso note *“le Conclusioni del Comitato per le regole di origine e le questioni doganali dell'APE Ue-Giappone in relazione alle procedure di origine”* raggiunte nel corso della riunione del GUD (Gruppo unione doganale).

La citata Nota chiarisce che nella riunione entrambe le Parti contraenti – sottolineando l'importanza di garantire che l'Accordo in argomento venga correttamente e ampiamente utilizzato dagli operatori economici dell'Unione Europea e del Giappone – hanno individuato la necessità di porre in essere, rispettivamente, alcune azioni.

Per quanto riguarda le importazioni in Giappone dall'1 agosto 2019 viene applicata una procedura semplificata provvisoria, in base alla quale, l'attestazione dell'origine deve essere considerata sufficiente al fine dell'ottenimento del trattamento preferenziale. Pertanto la Nota precisa che *“le autorità doganali giapponesi non potranno chiedere all'importatore informazioni supplementari oltre a quelle previste nell'attestazione citata né dovranno fornire le ragioni dei fatti che non vengono date ulteriori informazioni. Allo stesso modo gli esportatori della UE non saranno obbligati a fornire informazioni ulteriori rispetto alla dichiarazione di origine (...)”*.

Inoltre, a partire dall'1 dicembre 2019 entrerà in vigore, invece, la procedura semplificata, le cui specifiche tecniche non sono ancora state definite, che prevederà l'inserimento di un codice predeterminato nella dichiarazione doganale di importazione a cui sarà collegato un documento in cui potranno essere inserite ulteriori informazioni aggiuntive all'attestazione dell'origine.

Commercio di prodotti a duplice uso: gli orientamenti della UE forniti con la Raccomandazione 2019/1318 del 30 luglio 2019

In data 5 agosto 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la *'Raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione del 30 luglio 2019 sui programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009'*.

In proposito, si segnala che la citata Raccomandazione fornisce un quadro di riferimento sui programmi interni di conformità (PIC) che gli operatori dell'UE potranno adottare al fine di dotarsi di un programma efficace nel controllo del commercio dei prodotti a duplice uso.

La Raccomandazione, inoltre, ribadisce l'importanza dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) poiché il possesso della qualifica di operatore affidabile *"potrebbe essere un vantaggio per definire o rivedere le procedure relative agli elementi fondamentali del PIC, quali la tenuta dei registri e la sicurezza fisica"*.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

Partner responsabile

Trade & Customs

Global Indirect Tax Services

T: +39 06 809631

E: mfabio@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Trade & Customs Italian Update / Luglio - Settembre, n. 3/2019

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.